




Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2023



EVENTI



- **08.11.2023**
- **Working Group Privacy – La notifica di una violazione dei dati personali**

Ore: 16:00 – 18:00 in presenza
c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Fontana Ros, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Obbligo di comunicare al registro delle imprese il “titolare effettivo” entro l’11.12.23 ..	5
Germania: Il luogo dell’assemblea dei soci di GmbH in conflitto	5
D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
Italia: La disciplina dell’assemblea nel § 109 HGB: un confronto con l’esperienza italiana ..	6
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Credito d’imposta Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno	6
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Trasformazione in società semplice: ritenuta del 26% sulle riserve di utili pregresse.	7
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Riforma fiscale italiana, Pillar 2 e agevolazioni fiscali.	7
SUSTAINABILITY	
Italia: CBAM: obbligo di condivisione dei dati sulle emissioni di CO2 a partire dal 1.10.23 ..	8
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Decreto sulle aree idonee all’installazione di impianti FER: si attende la pubblicazione. ..	8
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: Dividendi Madre-Figlia: la Cassazione ritorna sulla rilevanza del beneficiario effettivo	9
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Proposta di direttiva della Commissione Europea in tema di Transfer Pricing	9
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Intelligenza artificiale e immagine.	10
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Furto di beni aziendali: quali conseguenze?	10

INDICE

	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia:	Il Bunderskartellamt sulla compatibilità della disciplina antitrust tedesca con il DMA . . .	11
	MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia:	Clausola di garanzia - condizione economica della società oggetto di acquisizione . . .	11
	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI	
Italia:	L'agente di commercio dà disdetta del mandato per malattia. Spettano le indennità? . . .	12
Germania:	Nessun risarcimento per recesso ingiustificato in caso di clausola di risarcimento nulla	12
	DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE	
Italia:	Compravendita immobiliare e concessione mutuo quale condizione mista	13
	RETAIL & REAL ESTATE	
Italia:	La mediazione immobiliare: profili normativi e rilievi giurisprudenziali	13
	DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
Italia:	Green marketing vs. greenwashing.	14
Germania:	Odore di marchio	14
	DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO	
Italia:	Finanziamenti e estinzione anticipata: nulla la clausola che esclude il rimborso dei costi sostenuti.	15
	DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI	
Italia:	Clausola arbitrale in uno statuto: è necessaria la doppia sottoscrizione?	15
	CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Fallimento del datore di lavoro e TFR non versato	16
	TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	Tassazione in capo al socio nella assegnazione agevolata di immobili	16
	IVA E DAZI	
Italia:	Aspetti IVA della mobilità elettrica	17

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: OBBLIGO DI COMUNICARE AL REGISTRO DELLE IMPRESE IL "TITOLARE EFFETTIVO" ENTRO L'11.12.23

Dopo lunga attesa è stato emanato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha reso operativo l'obbligo di comunicare, al Registro delle imprese il cosiddetto "titolare effettivo" ai sensi del D.Lgs. 231/07. La pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale (n. 236) è del 9.10.23 e, pertanto, il termine dei 60 giorni entro i quali le imprese dovranno provvedere alla iscrizione, scadrà l'11.12.23. Secondo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose, contenute nel suddetto decreto legislativo del 2007, per "titolare effettivo" si intende la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlli una entità giuridica o ne risulti beneficiario. La comunicazione spetta agli amministratori/fondatori di imprese dotate di personalità giuridica (come, ad esempio, società per azioni ovvero a responsabilità limitata), di altri soggetti giuridici privati (associazioni, fondazioni e altre istituzioni che acquistano personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche) nonché ai fiduciari di trust e istituti affini. La dichiarazione è da trasmettere in via telematica, con sottoscrizione digitale, alla Camera di Commercio territorialmente competente. In difetto, ciascun amministratore è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: IL LUOGO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI GMBH IN CONFLITTO

Gli amministratori di una GmbH non possono arbitrariamente scegliere il luogo dell'assemblea dei soci. Se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea deve tenersi presso la sede della società. Deviazioni da questa regola possono comportare l'annullabilità delle delibere assembleari. Una recente sentenza della Corte di Appello di Monaco (Sentenza del 22.03.23 - 7 U 1995/21) sottolinea la particolare rilevanza del luogo dell'assemblea nell'ipotesi di un conflitto tra i soci. Nel caso in questione, la socia amministratrice di una GmbH di Monaco aveva convocato l'assemblea a Francoforte, presso la sede dello studio legale di suo padre. L'ordine del giorno prevedeva tra l'altro la votazione sull'esclusione dell'altro socio dalla società. La Corte di Appello di Monaco ha annullato le delibere dell'assemblea: nessuna circostanza legittimava la scelta di Francoforte come luogo dell'assemblea; per il socio interessato, inoltre, era inammissibile che l'assemblea si tenesse presso lo studio legale del padre della sua oppositrice. La sentenza chiarisce l'importanza di una scelta oculata del luogo dell'assemblea.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: LA DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA NEL § 109 HGB: UN CONFRONTO CON L'ESPERIENZA ITALIANA

La riforma tedesca “legge per la modernizzazione del diritto delle società di persone” (“Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts”) in materia anche di decisioni dei soci di società di persone, impone alcune riflessioni. Il novellato § 109 HGB, in vigore dal 01.01.24, statuisce che le decisioni dei soci di società di persone siano adottate in sede assembleare. In particolare, viene delineato un procedimento deliberativo, che prevede che ciascuno dei soci a cui spetta l'amministrazione venga convocato all'assemblea mediante un avviso informale, il quale viene comunicato agli altri soci. Il confronto con la disciplina italiana mostra come nel sistema italiano vi sia la più ampia libertà di forma sul procedimento attraverso cui i soci di società di persone giungono ad una decisione, senza alcun vincolo nell'uso del metodo assembleare. Ulteriore indicazione degna di menzione è la regola unanimitica, che nell'ordinamento italiano lascia ampio spazio all'autonomia delle parti all'interno del contratto di società, prevedendo l'ipotesi maggioritaria. Viceversa, la regola unanimitica disciplinata nel § 109 HGB lascia una certa autonomia alle parti ma solo nei limiti di maggioranze ex lege.



AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES) UNICA PER IL MEZZOGIORNO

L'art. 16 del decreto 124/23 “Decreto Sud” ha istituito il credito d'imposta ZES unica per progetti di investimento iniziale da realizzarsi nel Mezzogiorno. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo a partire dal 01.01.24 fino al 15.11.24. Sarà possibile finanziarie l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e l'acquisto di terreni, nonché acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (nei limiti del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato). L'importo minimo del progetto di investimento è di 200.000 Euro e non potrà superare i 100 milioni di Euro. Tali investimenti dovranno costituire un progetto di investimento iniziale (i.e. creazione nuovo stabilimento; ampliamento capacità produttiva; diversificazione della produzione; cambiamento fondamentale del processo di produzione). La misura del credito varia dal 30% al 60% delle spese ammissibili, a seconda della localizzazione dell'intervento e della dimensione d'impresa. Con successivo decreto saranno definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione della misura.



Avv. Filippo Boscolo
filippoboscolo@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
 “Norme & Tributi” di AHK Italien



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
 Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
 “Norme & Tributi” di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: RITENUTA DEL 26% SULLE RISERVE DI UTILI PREGRESSE

Le riserve di utili imputate ai soci di una società semplice in seguito alla trasformazione di società di capitali scontano la ritenuta ordinaria sui dividendi ex art. 27 DPR 600/73. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in occasione dello Speciale Telefisco 2023 del 20 settembre, riprendendo quanto già espresso nella circolare 26/E/2016. In generale, le riserve costituite ante trasformazione sono imputate ai soci nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla loro distribuzione qualora le riserve siano state "targate" seguendo le regole tributarie ordinarie (art. 170 co. 5 del TUIR). Per regole ordinarie devono intendersi le norme applicabili alle distribuzioni di dividendi delle società di capitali, le quali risultano applicabili in considerazione del fatto che tali riserve si siano formate proprio in costanza di tale forma societaria (di capitali). In detto contesto, l'Agenzia ritiene necessario che le attribuzioni siano soggette a ritenuta seppur le società semplici non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 27 del DPR 600/73. Di conseguenza, la società semplice dovrà applicare la ritenuta del 26% alle imputazioni ai soci persone fisiche delle riserve di utili maturate ante trasformazione.

bureau**Plattner**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: RIFORMA FISCALE ITALIANA, PILLAR 2 E AGEVOLAZIONI FISCALI

La Riforma Fiscale annunciata con la l. 111/23 del 9 agosto prevede una serie di principi e di criteri direttivi generali che dovranno essere osservati dal Governo nell'emanazione dei decreti attuativi della riforma fiscale.

Tra i principi della riforma fiscale vi è l'armonizzazione delle regole in tema di reddito di impresa con le norme stabilite dalla direttiva 22/2523 la quale recepisce le regole formulate dall'OCSE in tema di minimum tax ("Pillar 2"). Come noto, il Pillar 2 prevede, in caso di effective tax rate inferiore al 15%, l'applicazione di un'imposta aggiuntiva fino al raggiungimento di tale soglia. Anche il decreto di recepimento della direttiva in Italia è in fase di implementazione.

La preoccupazione è giustificata dal fatto che la direttiva impone l'entrata in vigore del Pillar 2 (cioè la Global Minimum Tax) dal 01. 01.24 e, ancorché applicabile solo a gruppi nazionali o internazionali con fatturato superiore a 750 milioni di Euro, comporta un trattamento peggiorativo per gli incentivi basati sulla riduzione di base imponibile o su riduzioni di aliquota dell'imposta sui redditi societari. La riforma fiscale dovrà, quindi, mettere mano alla meccanica con cui vengono garantiti i benefici in questione perché altrimenti potrebbero diventare inefficaci.

MORRI
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

SUSTAINABILITY

ITALIA: CBAM: OBBLIGO DI CONDIVISIONE DEI DATI SULLE EMISSIONI DI CO2 A PARTIRE DAL 1.10.23

Dal 1.10.23 viene applicata la Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), normativa europea che impone dazi doganali per i prodotti con elevate emissioni di gas serra. La CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie. Tale prezzo è paragonabile a quello già sostenuto dalle imprese situate nel territorio Europeo nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni (EU ETS). La CBAM rappresenta un elemento essenziale del Green Deal Europeo e delle iniziative "fit for 55", volte a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas ad effetto serra. Da un punto di vista ambientale, la nuova normativa mira a rendere omogenei i beni prodotti sia internamente che esternamente al territorio europeo. Con questo nuovo tributo ambientale le industrie dovranno tracciare le emissioni di anidride carbonica emesse per la produzione, il trasporto, l'installazione, la manutenzione e lo smaltimento delle merci importate. Le prime merci ad essere coinvolte saranno quelle caratterizzate da un'alta intensità di carbonio come cemento, prodotti siderurgici, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Tuttavia, fino al 31.12.25 ci troveremo in una fase transitoria, nella quale non sarà applicata la tassa alle merci importate, ma saranno richieste informazioni sulle quantità dei prodotti e la valutazione delle emissioni incorporate.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: DECRETO SULLE AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER: SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE

Si attende a giorni la pubblicazione del Decreto relativo alle aree idonee all'installazione di impianti FER, in attuazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del D.Lgs. 199/21. Scopo del Decreto è individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 50 GW da fonti rinnovabili, nonché stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti FER. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ogni Regione e/o Provincia autonoma, la bozza di Decreto prevede, tra l'altro, l'obbligo per le Regioni e/o le Province autonome di individuare le aree idonee entro 180 giorni dall'emanazione del Decreto. Ai fini dell'individuazione delle aree, si distingue tra tre categorie: 1) superfici e aree idonee, 2) superficie e aree non idonee, 3) aree soggette alla disciplina ordinaria. Vengono definiti i criteri per l'individuazione delle aree idonee e elencate alcune tipologie di superficie e aree che sono da considerarsi come idonee, indipendentemente dai criteri definiti di cui sopra. La bozza del Decreto nelle ultime settimane è stata oggetto di critiche per i potenziali impatti negativi sul settore, ad esempio in relazione alle limitazioni conseguenti in merito all'agrivoltaico.

Rödl & Partner



Avv. Giulia Lumina
giulia.lumina@it.andersen.com

Studio Partner del Network
Norme & Tributi di AHK Italian



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.com



RAin Dr. Trixie Bastian
trixie.bastian@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: DIVIDENDI MADRE-FIGLIA: LA CASSAZIONE RITORNA SULLA RILEVANZA DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16173 dell'8.06.23, si è pronunciata sulla rilevanza della nozione di "beneficiario effettivo" ai fini dell'esenzione da ritenuta sulla corresponsione di dividendi "Madre-Figlia", enunciando un principio di diritto secondo il quale l'applicazione della Direttiva 2011/96/UE da parte di un soggetto che non sia il beneficiario effettivo è elemento da valutarsi come sintomo di elusività dell'operazione. Tale elusività si rileverebbe in una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione Europea.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha circoscritto il concetto di "beneficiario effettivo" al solo fine della disciplina anti-abuso, ribadendo peraltro come esso non si configuri quale presupposto necessario ai fini del regime di cui all'art. 27bis D.P.R. 600/73, in quanto il concetto di beneficiario effettivo è stato recepito solo successivamente nell'ordinamento unionale. Difatti, la clausola specifica è contemplata nella sola Direttiva 2003/49/CE, in materia di interessi e royalties e non anche nella menzionata Direttiva 90/435/CEE, poi trasfusa nella Direttiva 2011/96/UE, in materia di dividendi.

Deloitte.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: PROPOSTA DI DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN TEMA DI TRANSFER PRICING

Nel mese di settembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato la bozza di proposta BEFIT-Business in Europe: Framework for Income Taxation, comprendente un insieme di iniziative volte ad uniformare le norme per la determinazione della base imponibile dei gruppi di società con ricavi globali oltre i 750 milioni di Euro e con sede nell'UE. Nel solco di questa iniziativa si inserisce anche la proposta di direttiva in tema Transfer Pricing, volta a garantire anche in questo ambito un approccio comune all'interno dei Paesi UE, sulla base dei principi OCSE. Il fine dell'iniziativa è quello di ridurre i casi di doppia imposizione, le incertezze e le complessità per i contribuenti che possono derivare dalle diverse normative di Transfer Pricing dei Paesi membri. I principali punti che emergono dalla proposta riguardano l'introduzione di: una definizione comune di controllo societario e pertanto delle transazioni che ricadrebbero nell'ambito del Transfer Pricing; utilizzo dell'intervallo interquartile per la determinazione dell'arm's length range; un sistema di determinazione degli adjustment corrispondenti e compensativi che miri a risolvere in tempi brevi i casi di doppia imposizione derivanti dagli aggiustamenti TP effettuati da uno Stato membro; un sistema di riconoscimento simmetrico per gli aggiustamenti di fine anno. Se approvata, la proposta TP entrerà in vigore da gennaio 2026.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Katia Scordia
katia.scordia@hager-partners.it

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IMMAGINE

Molti attori stanno valutando iniziative legali volte a impedire l'utilizzo dell'Artificial Intelligence al fine di copiare, modificare ed utilizzare la propria immagine del volto in spot pubblicitari o attività promozionali. In questo modo, infatti, un'azienda potrebbe "scritturare" illecitamente - e a basso costo - la versione deepfake di un attore, ovvero la sua immagine creata con l'intelligenza artificiale combinando e sovrapponendo le immagini di una controfigura con video e foto originali, per promuovere i propri prodotti. In Italia dal punto di vista legale gli attori potrebbero trovare una efficace tutela nel diritto della privacy, che protegge l'immagine della persona dall'utilizzo senza consenso. L'immagine in sé è protetta sia dal codice civile sia, soprattutto, dalla normativa privacy, che prevedono che essa possa essere utilizzata solo a fronte del consenso dell'interessato. E questo è valido anche nel caso di riproduzione parziale o di modifica parziale della foto con programmi di editing, in quanto l'interessato ha sempre il diritto di accedere ai suoi dati ed opporsi alle modifiche. Inoltre, la normativa nazionale regola anche, con dei provvedimenti dell'Autorità Garante, l'utilizzo di dati biometrici, postulando sia la necessità del consenso, sia della implementazione di misure tecniche ed organizzative adeguate e di un tempo di conservazione adeguato.

Rödl & Partner

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: FURTO DI BENI AZIENDALI: QUALI CONSEGUENZE?

Con l'ordinanza n. 27353 del 26.09.23, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente che era stato licenziato per il furto di alcuni beni aziendali di esiguo valore. Il dipendente, impugnato il licenziamento, agiva in giudizio chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro perso. I giudici di merito, pur escludendo l'applicabilità della tutela reale al caso di specie, ritenevano che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata rispetto al modesto valore della merce sottratta dal dipendente, condannando la Società al pagamento di un'indennità risarcitoria nei confronti del lavoratore. La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha confermato che, essendo il comportamento oggetto di contestazione (ossia, il furto) rientrante tra quelli per cui il CCNL applicato prevedeva la sanzione del licenziamento, la tutela reale non potesse trovare applicazione nel caso di specie. Tuttavia, essendo evidente lo squilibrio tra sanzione inflitta e comportamento oggetto di contestazione, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo applicabile al caso di specie la tutela indennitaria di cui all'art. 18, co. 5, l. 300/70.

 **DE LUCA & PARTNERS**
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.



Avv. Nadia Martini
nadia.martini@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairolì
luca.cairolì@delucapartners.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: IL BUNDERSKARTELLAMT SULLA COMPATIBILITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST TEDESCA CON IL DMA

Il 5.10.23, il Bundeskartellamt (autorità garante per la concorrenza tedesca) ha accettato gli impegni proposti nel procedimento B7-70/21 da un gigante del digitale (“Società”), già dichiarato “Gatekeeper” ai sensi del Digital Markets Act (“DMA”). Il procedimento contestava alla Società di avere collezionato e utilizzato in maniera combinata i dati raccolti nell’ambito di diversi servizi digitali offerti dalla Società, danneggiando ed escludendo i concorrenti che non avevano a disposizione una tale mole di dati. In futuro, la Società dovrà fornire ai suoi utenti la possibilità di esprimere un consenso libero, specifico, informato e inequivocabile al trattamento combinato dei loro dati tra più servizi. A tal fine, la Società dovrà offrire diverse opzioni di scelta sul trattamento dei dati e dovrà progettare pagine di dialogo che non manipolino gli utenti a fornire il consenso all’uso combinato dei loro dati. Il provvedimento dell’Autorità dimostra la compatibilità delle previsioni del DMA con la competition law interna agli Stati, tra cui la sezione 19(A) della legge tedesca in materia di concorrenza. Attraverso gli impegni, infatti, l’Autorità ha esteso anche ai servizi “non core” o non “rilevanti” della piattaforma, gli obblighi in materia di trattamento dei dati a cui la Società è già tenuta, in quanto gatekeeper, ai sensi dell’art. 5(2) del DMA.

Deloitte.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CLAUSOLA DI GARANZIA – CONDIZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETÀ OGGETTO DI ACQUISIZIONE

In data 17.07.23 la Cassazione civile sez. trib. ha deciso, con sentenza n. 20538, quanto segue in tema di cessione di partecipazioni sociali: la clausola di garanzia a favore del cessionario sulla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione non è riconducibile alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, avendo la compravendita ad oggetto le quote di partecipazione, alle quali i vizi non possono ritenersi riferiti. Pertanto, a tale garanzia può essere attribuita natura autonoma, valevole a ricondurla ad un obbligo “lato sensu” assicurativo ovvero ad una clausola di aggiustamento del prezzo; ciò ove con essa le parti abbiano inteso correlare questi ultimi ad eventi futuri legati all’andamento economico-finanziario della società oggetto di acquisizione.



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: L'AGENTE DI COMMERCIO DÀ DISDETTA DEL MANDATO PER MALATTIA. SPETTANO LE INDENNITÀ?

Come principio generale, va ricordato che se è l'agente di commercio a dare disdetta dal mandato non gli spettano le indennità di fine rapporto. Spetta solo il FIR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) se versato all'Enasarco. Fanno eccezione rispetto a questa regola di base alcune motivazioni di disdetta, ad esempio il pensionamento dell'agente di commercio oppure la malattia, l'invalidità o l'incapacità all'attività lavorativa. Gli articoli di legge che regolano proprio questo secondo aspetto, la disdetta in caso di malattia sono: AEC Commercio art. 13 (Indennità di fine rapporto), AEC Industria art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto) e art. 1751 del c.c. A questo punto vanno, però, fatte delle precisazioni. L'invalidità che consente all'agente di conservare il diritto indennitario a fronte della sua disdetta è solo l'invalidità totale e permanente. Con una percentuale di invalidità del 67%, se la disdetta viene comunicata per invalidità, non è prevista la conservazione al diritto indennitario. Sussiste anche la possibilità di comunicare la disdetta per malattia o infermità. In tal caso non è richiesta una percentuale pari al 100% di invalidità, ma è una valutazione medica specifica, per il lavoro che svolge quel singolo agente di commercio e per il suo tipo di mandato.



GERMANIA: NESSUN RISARCIMENTO PER RECESSO INGIUSTIFICATO IN CASO DI CLAUSOLA DI RISARCIMENTO NULLA

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è stata chiamata a pronunciarsi sul seguente caso su rinvio della Corte Suprema austriaca: un fornitore di cucine componibili aveva inserito nel contratto stipulato con un consumatore per la consegna di una cucina componibile una clausola in base alla quale l'acquirente doveva risarcire una somma forfettaria pari al 20% del prezzo di acquisto in caso di recesso ingiustificato. L'acquirente aveva annullato il contratto di acquisto senza alcuna giustificazione prima della consegna della cucina. Il fornitore aveva quindi convenuto in giudizio l'acquirente chiedendo non il risarcimento forfettario del 20%, bensì il risarcimento del danno effettivamente subito in conformità alle disposizioni di legge. La Corte Suprema ha ritenuto che la clausola relativa al risarcimento forfettario dei danni fosse vessatoria e quindi nulla e ha chiesto alla CGUE se, ai sensi dell'art. 6, par. 1 della Direttiva europea 93/13 del 5.04.93, la clausola nulla potesse essere sostituita da una clausola di diritto dispositivo. La CGUE ha risposto negativamente a questa domanda nella sentenza dell'8.12.22 (C-625/21), affermando che un professionista che impone una clausola nulla a un consumatore non ha diritto al risarcimento dei danni previsto da una norma dispositiva del diritto nazionale. Pertanto, al fornitore non spetta alcun risarcimento.



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Dr. Kloris Lala
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde
robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E CONCESSIONE MUTUO QUALE CONDIZIONE MISTA

Per acquistare un immobile spesso si richiede la concessione di un mutuo ad una banca. In un caso simile la Cassazione ha specificato che, qualora le parti del contratto subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista". La concessione del mutuo dipende dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità soltanto se l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico. La sussistenza di un siffatto obbligo deve però escludersi per l'attività oggetto in questo caso della condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore (Cass. n. 17919/23).



RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE: PROFILI NORMATIVI E RILIEVI GIURISPRUDENZIALI

Ai sensi del Codice civile Italiano, è mediatore colui che mette in relazione le parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza: qualora l'affare si concluda, quindi, il mediatore avrà diritto a ricevere la provvigione. Ai sensi di un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'apporto che il mediatore deve dare alla conclusione dell'affare può essere anche minimo (in alcuni casi, si è ritenuto sufficiente che il mediatore mettesse in contatto le parti, condividendo le informazioni preliminari in relazione all'affare, senza poi partecipare in alcun modo alla trattativa). La giurisprudenza si è interrogata anche sulla nozione di "conclusione dell'affare", momento in cui sorge il diritto per il mediatore a ricevere la provvigione. In tale ottica, un affare può dirsi concluso positivamente a fronte della sottoscrizione delle parti di un qualsiasi accordo giuridicamente vincolante. Perciò, qualora le parti sottoscrivano un contratto preliminare e - per qualsivoglia motivo - non giungano poi alla sottoscrizione del contratto definitivo, il mediatore avrà comunque diritto alla provvigione. Da ultimo, con riferimento al quantum della provvigione, qualora le parti non concordino un importo, si fa riferimento alle tabelle consuetudinarie conservate presso ciascuna camera di commercio.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Vasilica
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Lorenzo Fabbri
lfabbri@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: GREEN MARKETING VS. GREENWASHING

Il green marketing è adottato da sempre più aziende, anche in considerazione dei vantaggi che può comportare sul mercato. Tuttavia, richiede una valutazione attenta delle leggi che lo regolamentano. Ad esempio, in Italia i claims ambientali che non soddisfano i requisiti di precisione, verità, dimostrabilità e verificabilità, sono ritenuti ingannevoli per il consumatore e quindi sanzionati come greenwashing, con conseguenti danni economici e di immagine. Allo stesso modo la legge vieta la registrazione e l'uso di marchi contenenti claims ambientali ingannevoli per il consumatore. I claims ambientali non sono sanzionati come greenwashing solo se falsi, ma anche se vaghi o non supportati da prove verificabili. Un marchio contenente claims ambientali non è registrabile non solo se ingannevole, ma anche se privo di carattere distintivo. Una strategia di green marketing richiede quindi un approccio scientifico, che possa garantire la precisione e la veridicità dei claims ambientali nonché fornire le prove a supporto, e un approccio legale per valutare il rischio di sanzioni alla luce delle norme che regolamentano l'uso di claims ambientali esplicitati nonché l'uso e la registrazione dei marchi.



GERMANIA: ODORE DI MARCHIO

Si può far registrare il profumo di un miele? In teoria sì, ma bisogna riuscire a determinarne le caratteristiche in modo netto, altrimenti la registrazione del marchio non passa. Nella UE non ci è ancora riuscito nessuno perché l'impresa è ardua e l'asticella l'ha fissata la Corte di Giustizia nel 2002 con la sentenza Sieckmann. In quel caso era stata richiesta (invano) la registrazione del marchio olfattivo del metilcinnamato. La formula chimica era risultata inodore e generava una qualche sensazione olfattiva solo in un numero limitato di persone. Il diritto non si applica "a naso".

Eppure di recente un'azienda ha prodotto delle palline da golf al profumo di miele di fiori di brugo (Calluna Vulgaris) e ha chiesto la registrazione del marchio. L'Ufficio Marchi e Brevetti tedesco ha rigettato la domanda, con successivo placet del Tribunale Federale Brevetti: il profumo – "acre", dall'"aroma deciso" secondo il richiedente - non è risultato descrivibile in modo chiaro. A complicare le cose c'è il fatto che il brugo è raro e che ciascun raccolto, come hanno potuto constatare i giudici, ha un aroma leggermente diverso. Come si fa? È ancora lontano il giorno in cui gli avvocati si accapiglieranno per l'odore dei propri clienti (Trib. Fed. Brev. 20.09.23, 29 w (brv) 515/21).



Dott.ssa Barbara Perego
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: FINANZIAMENTI E ESTINZIONE ANTICIPATA: NULLA LA CLAUSOLA CHE ESCLUDE IL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI

Con la sentenza n. 25977 del 6.09.23, la Cassazione si è espressa sulle clausole dei contratti di finanziamento che escludono, in caso di estinzione anticipata, il rimborso al cliente dei costi già sostenuti. In particolare, si è dichiarata la nullità della clausola che permette alla banca di trattenere, in caso di estinzione anticipata del mutuo, le commissioni finanziarie e il costo dell'assicurazione, in quanto tale clausola determinerebbe quello squilibrio fra le parti che l'art. 33 del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo) qualifica come caratteristica principale delle clausole cd. "vessatorie". Il giudice, anche d'ufficio, deve verificare che il contratto oggetto di controversia non contenga clausole vessatorie e, se le contenesse, accertarne la nullità. Se, in caso di adempimento anticipato del cliente, non gli si restituiscono pro quota i costi complessivi già sostenuti in relazione al contratto, si crea uno squilibrio tra le parti perché si permette alla banca di trattenere delle somme che sono destinate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia, poi, stata limitata ad un arco di tempo più ristretto (così anche Cass. 19565/20). È utile, dunque, quando si negozia un contratto di finanziamento, non accettare l'apposizione di simili clausole abusive, così da evitare già alla radice ipotesi di nullità e conseguenti contenziosi con la banca.

Molinari Agostinelli

studio legale

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: CLAUSOLA ARBITRALE IN UNO STATUTO: È NECESSARIA LA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE?

La giurisprudenza, da ultimo Cass. n. 13735/23, ha fatto chiarezza sull'efficacia delle clausole compromissorie presenti all'interno di statuti sociali, ossia le clausole con cui si devolvono le controversie inerenti ai rapporti sociali alla competenza arbitrale, derogando alla competenza giurisdizionale ordinaria.

Come è noto, nell'ambito di condizioni generali predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, le clausole compromissorie, per essere efficaci, richiedono la specifica approvazione per iscritto (art. 1341 c.c.).

Ci si è chiesti, quindi, se la doppia sottoscrizione sia necessaria anche nell'ambito dello statuto di una società.

In base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, i soci fondatori non sono tenuti alla doppia firma, in quanto membri dell'organo sociale che ha adottato lo statuto. Non vi sono tenuti nemmeno i nuovi soci aderenti ad una società già costituita, ove la parità di posizione dei soci esclude la contrapposizione di interessi ed il predominio di un socio sugli altri.

HAGER & PARTNERS



Avv. Marco Leonardi
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO E TFR NON VERSATO

La Corte di Cassazione, a mezzo della pronuncia del 7.06.23, n. 16116, ha chiarito che in caso di fallimento del datore di lavoro la legittimazione a insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto. Secondo i giudici di legittimità, infatti, in tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nel D.Lgs. 252/05, art. 8 co. 1, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.). Occorrerà pertanto accertare la volontà dei soggetti coinvolti al fine di verificare se il conferimento del TFR integri una delegazione di pagamento piuttosto che una cessione di un credito futuro per individuare chi sia il titolare del diritto e quindi il soggetto cui spetti la legittimazione attiva.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO NELLA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILI

La legge 197/22 permette alle società commerciali, entro il 30.11.23, di assegnare ai propri soci gli immobili patrimonio o merce, al loro valore catastale, con valenza fiscale sia in capo alla società che al socio.

Questo valore è solitamente inferiore a quello "normale", riferito ai valori correnti del mercato immobiliare. La differenza positiva tra il valore contabile e quello catastale sarà soggetta ad un'imposta sostitutiva in capo alla società pari all'8%. Inoltre, l'operazione comporta per la società la diminuzione o addirittura l'eliminazione di riserve di capitale o di utili dal proprio patrimonio netto, realizzando così una "distribuzione" in natura.

In capo al socio di una società di capitali, se l'assegnazione è effettuata riducendo riserve di utili, la tassazione sarà del 26% al netto della plusvalenza assoggettato all'imposta sostitutiva dell'8%.

In alternativa, qualora possibile, possono essere annullate anche riserve di capitale, con conseguente riduzione del costo fiscale della partecipazione.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

IVA E DAZI

ITALIA: ASPETTI IVA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA

Con sentenza C-288/22, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l'operazione composita comprendente la ricarica del veicolo (ed alcuni servizi ad essa funzionali) deve essere considerata una cessione di beni, nella quale i servizi aggiuntivi assumono natura accessoria.

Tale qualificazione ha un impatto per quanto riguarda il luogo di imposizione, che coincide con quello in cui è messo a disposizione il bene, e con il momento di effettuazione dell'operazione, che coincide con la messa a disposizione del bene energia; in caso di anticipata fatturazione o di incasso anticipato del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata al momento di fatturazione o al momento dell'incasso, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

La mobilità elettrica presenta una serie di problematiche IVA, anche per quanto attiene la detrazione limitata o no per l'acquisto dell'energia o per l'acquisto delle colonnine di ricarica.

Su queste tematiche si rimane in attesa di un intervento risolutore dell'Amministrazione finanziaria.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).